N. 04143/2010 REG.DEC.
N. 09641/2008 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 9641 del 2008, proposto da: Nisticò Caterina, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Barboni e Anna Nardone, con domicilio eletto presso l'avv. Francesco Nistico' in Roma, via dei Villini, 18;

contro

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Miur - Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, Miur - Ufficio scolastico provinciale di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE I n. 02144/2008, resa tra le parti, concernente DECADENZA DIRITTI DERIVANTI DA SESSIONE RISERVATA DI ABILITAZIONE A INSEGNAMENTO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di Miur - Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e di Miur - Ufficio scolastico provinciale di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2010 il consigliere Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Barboni e l' Avv. dello Stato Maddolo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Attraverso la sentenza in esame (n. 2144/08 del 26.6.2008, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Milano, sez. I e che non risulta notificata), veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla professoressa Caterina Nisticò, per l'annullamento del decreto dirigenziale in data 7.6.2002 (rigetto di ricorso gerarchico), nonché del decreto del Dirigente del C.S.a. di Milano, recante pronuncia di decadenza da ogni diritto derivante dalla partecipazione alla sessione riservata di abilitazione all'insegnamento, indetta con ordinanza ministeriale n. 1/01 del 2. 1.2001, in base alla quale "in nessun caso" poteva essere ammesso a detta sessione riservata stessa il personale che, come la ricorrente, avesse "già partecipato ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità…ai sensi delle ordinanze ministeriali indicate nel comma precedente" (comma, quello appena indicato, riferito alle ordinanze 15.6.1999, n. 153 e 7.2.2000, n. 33).

Nella citata sentenza si affermava che le ragioni della parte ricorrente avrebbero potuto essere affermate solo previa impugnazione della citata ordinanza ministeriale, in quanto contenente una clausola preclusiva per la partecipazione di

chi, come la ricorrente stessa, avesse già partecipato ad un corso precedente, sostenendo con esito negativo gli esami finali. In sede di appello, veniva in primo luogo esclusa la sussistenza di un onere di impugnazione della citata ordinanza ministeriale, la cui corretta applicazione e la cui ratio non avrebbero dovuto comportare l'emanazione dei provvedimenti impugnati. Detta ordinanza, infatti, sarebbe esclusivamente preordinata ad evitare un eccessivo affollamento dei corsi abilitanti, riservati ai docenti, cosiddetti precari, in possesso del prescritto titolo di studio e con diversi anni di esperienza nell'insegnamento: a tal fine era stata prevista l'esclusione di coloro che – non avendo superato concorsi riservati precedenti – avessero dimostrato una insufficiente preparazione. Diverso, tuttavia, sarebbe stato il caso dell'attuale appellante, già giudicata positivamente, ma poi dichiarata decaduta per annullamento della prova scritta, ritenuta frutto di plagio. In tale situazione, una corretta interpretazione dell'art. 2, comma 4, della citata O.M. n. 1/01 avrebbe dovuto comportare – secondo la medesima appellante – equiparazione fra candidato decaduto e candidato che non avesse sostenuto gli esami finali, o avesse superato gli esami finali risultando però privo dei requisiti di ammissione.

Una prova annullata, d'altra parte, non avrebbe potuto essere equiparata ad una prova con esito negativo, non essendovi stata reale valutazione delle capacità e della preparazione del candidato.

Tra le interpretazioni possibili, inoltre, avrebbe dovuto essere favorita quella che consentisse la massima tutela del diritto alla formazione e all'elevazione professionale dei lavoratori.

Non a caso, le preclusioni stabilite nelle ordinanze, in precedenza ricordate, non troverebbero riscontro in alcun testo legislativo.

L'Amministrazione appellata, costituitasi in giudizio, resisteva all'accoglimento del gravame, con richiamo al chiaro disposto dell'art. 2, comma 3, dell'O.M. n.

1/2001, preclusivo della partecipazione per chi avesse già utilmente frequentato un corso, o per chi non avesse superato gli esami nella precedente tornata idoneativa, consumando in tal modo il diritto di ammissione, derivante dal servizio prestato per almeno 360 giorni (essendosi già tale esperienza professionale dimostrata non adeguata, per lo stabile inserimento nelle graduatorie permanenti).

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che l'appello non possa trovare accoglimento.

Con numerose pronunce, in effetti, è stata attribuita alla disposizione contenuta nell'art. 2, comma 3, della stessa ordinanza n. 1/01 una valenza estensiva, ma solo nel senso di ritenere estranea alla fattispecie normativa l'ipotesi in cui la domanda di partecipazione riguardasse una classe di concorso diversa da quella, per la quale l'interessato avesse già partecipato ad una diversa sessione riservata di esami, a seguito delle OO.MM. nn. 153 del 15.6.1999 e n. 33 del 7.2.2000.

Quanto sopra, per una interpretazione della più recente, fra le ordinanze sopra ricordate, conforme ai principi costituzionali e legislativi, con particolare riferimento – nell'ambito di tali principi – a quelli di massima partecipazione, in materia concernente il rilascio di titoli ampliativi delle facoltà e dei diritti dei cittadini, tenuto conto anche del diritto dei lavoratori all'elevazione professionale e all'accesso al pubblico impiego in condizioni di eguaglianza.

In assenza, pertanto, di specifica limitazione legislativa, si è ritenuto che una norma di rango secondario non potesse inibire l'acquisizione di ulteriori titoli abilitativi da parte del personale docente già abilitato e che fosse possibile, nel senso appena indicato, una lettura adeguatrice dell'ordinanza di cui trattasi (cfr. in termini Cons. St., sez. VI, 23.10.2007, n. 5558; 27.12.2007, n. 6663, 21.3.2005, n. 1123 e 1124, 25.3.2004, n. 1630, 23.6.2008, n. 3145).

Non può non tenersi conto, invece, della inequivocabile esclusione disposta con la citata ordinanza n. 1/01 per chi non avesse superato le prove relative alla

medesima classe di concorso, perseguendo detta ordinanza – non impugnata sotto tale profilo – la finalità di assicurare il conseguimento dell'abilitazione a coloro che non avessero maturato in precedenza il requisito dei 360 giorni di insegnamento, richiesto dai bandi precedenti, con esclusione di ogni diversa finalità di recupero per quanti – in base ad una esperienza docente di analoga durata – non avessero dimostrato la maturazione dei necessari requisiti di idoneità per le stesse prove abilitanti già affrontate.

Posto, dunque, che nessuna interpretazione estensiva appare ipotizzabile sul punto che qui interessa, con riferimento all'ordinanza ministeriale ormai inoppugnabile, deve anche escludersi che possa attribuirsi valore diverso – rispetto a quello di un apprezzamento di merito negativo – al mancato superamento di prove d'esame per plagio (anche quest'ultimo non tempestivamente contestato nel caso di specie, con conseguente irrilevanza di qualsiasi attuale confutazione al riguardo).

La presentazione di elaborati non originali deve considerarsi infatti indice di non conoscenza – o non adeguata capacità di rappresentazione – della tematica da affrontare, con l'aggravante di un comportamento non consono alle doti di integrità e correttezza, richieste per gli insegnanti come per tutti i pubblici funzionari, con conseguente impossibilità di attribuire al plagio valenza non deteriore o comunque differenziata, rispetto a quella di una prova d'esame per cui sia stato riportato un punteggio insufficiente.

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l'appello debba essere respinto; quanto alle spese giudiziali di questo grado, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene dover disporre la compensazione, tenuto conto del dibattito giurisprudenziale intervenuto – benché per profili diversi – sulla normativa regolamentare in questione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese giudiziali.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Domenico Cafini, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione